

**Commenti tecnici di dettaglio della Federazione ANIMA al testo di Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 così come integrato dalla bozza di nuovo Decreto di recepimento della Direttiva 844**

articolo	paragrafo	motivazione	proposta di modifica
art. 1, comma 1	-	Il testo recepisce formalmente la direttiva 844, modificando solo il decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 senza toccare i decreti "requisiti minimi" sulle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e il DPR 74/2013 sulle manutenzioni, ispezioni e controlli. Inoltre molti aspetti sostanziali vengono rimandati a successivi decreti da definirsi, il che ci consente di valutare solo parzialmente quanto in esame	
Art. 2 comma 1 l	Valori nominali delle potenze e dei rendimenti	Si ritiene opportuno integrare alla definizione anche il concetto di efficienza stagionale, precisando di far riferimento a regolamenti, leggi o norme specifiche per ciascuna tecnologia.	l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo, secondo le norme o regolamenti di riferimento. "valori stagionali dei rendimenti" sono i valori di efficienza media stagionale di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore, secondo le norme o regolamenti di riferimento
Art. 2 comma 1 l-octies decies	Fattore di conversione in Energia primaria	In linea con il commento precedente nulla si dice sui green gas, ma considerate le potenzialità dell'utilizzo di nuove miscele di gas rinnovabile (es. idrogeno) anche nel settore dell'edilizia si suggerisce di considerare tale aspetto nelle tabelle di conversione in energia primaria dei vettori energetici, contenute nel DM requisiti minimi	

Art. 2 comma 1 l- tricies		Sarebbe il caso di introdurre la definizione di uso “assimilato” al residenziale, in modo da dirimere ogni fraintendimento anche nei confronti degli Enti preposti ai controlli che chiedono adempimenti diversi a parità di apparecchio a seconda dell’interpretazione regionale del significato di “assimilato	si veda quanto chiarito dalle “FAQ” in materia pubblicate sul sito del MiSE che tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate intendono anche le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale
Art. 2 comma 1 l- tricies	Impianto termico	"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti....omissis....Senza tale modifica non sarebbe chiaro se le pompe di calore reversibili, che sono in grado sia di riscaldare in inverno che di raffrescare in estate o di erogare entrambi i servizi contemporaneamente, siano comprese oppure no nella definizione.	"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti
Art. 2, comma 1 l- tricies quinquies		Interessante perché viene creata una categoria a parte per i sistemi alternativi ad alta efficienza. Benché si dica che le tecnologie elencate sono “a titolo esemplificativo e non esaustivo” si ritiene importante inserire nella lista i generatori a condensazione di classe energetica più alta (inclusa aria calda) e i nastri radianti ad alta efficienza	Aggiungere ai “sistemi alternativi ad alta efficienza” i generatori a condensazione in classe A e i nastri radianti con recuperatore di calore
Art. 2 comma 1 l- tricies quinquies		Non è chiaro se impianti a biomassa siano da considerarsi alla voce l-tricies quater ovvero alla successiva l-tricies quinquies	
Art. 3.bis	Strategia di ristrutturazione a lungo termine	In generale interessante, ma ancora troppo vago e senza una tempistica precisa	

Art. 3 bis comma 1 c		Si propone di introdurre l'etichettatura energetica degli apparecchi installati come strumento per conoscere meglio le caratteristiche del parco impiantistico esistente e individuare priorità d'azione nella strategia di ristrutturazione degli edifici a lungo termine. Il progetto è attualmente oggetto di finanziamenti Horizon2020 e vede la compartecipazione di ENEA, che potrà supportare il MiSE nella proposta di cui al presente articolo	Dopo la lettera i. "La strategia di ristrutturazione a lungo termine comprende una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore rivolte" aggiungere "alle apparecchiature per il riscaldamento installate caratterizzate da una classe energetica bassa"
Art. 3 bis comma 1 c		Si propone di sfruttare le competenze delle associazioni di riferimento in termini di conoscenza delle tecnologie e delle problematiche "sul campo" per definire degli schemi condivisi di formazione e informazione	Dopo "a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica" aggiungere "sfruttando partnership pubblico-private in sinergia con le associazioni più rappresentative della filiera termotecnica"
Art. 3 bis comma 1 g		Tema sempre sottovalutato. Le relazioni tra qualità dell'aria, salute e costi sociali (es. cure mediche per malattie da inquinamento) sono evidenti, ma non ci sono ancora provvedimenti concreti a livello nazionale	
Art. 3 bis comma 3		Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Non vi è però nessun riferimento agli edifici "SMART"	In linea con l'art. 8 della direttiva 844 prevedere un nuovo indicatore della predisposizione all'intelligenza dell'edificio (Smart Readiness Indicator - SRI) e una metodologia per calcolarlo

Art. 4 comma 1		Con decreto ministeriale si prevede di definire la modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici. Il PNIEC riporta anche quanto segue "In particolare si prevede di aggiornare il sistema di obblighi rendendolo più semplice e immediatamente applicabile, introducendo ad esempio una lista di tecnologie rinnovabili fra le quali il progettista potrà scegliere, caso per caso, sulla base delle caratteristiche dell'edificio, favorendo, come suddetto, l'integrazione delle tecnologie tradizionali con quelle rinnovabili, anche attraverso l'impiego di impianti ibridi"	Risollecitare la discussione sulla proposta CTI di revisione dell'Al. 3 al D.lgs. 28/2011.
Art. 4 comma 1 lett b 4		Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili	Cosa vuol dire "se disponibili"? Eliminare
Art. 4 comma 1 lett b 5		Nella Direttiva 2018/844 la capacità autoregolante è espressa in modo neutro dal punto di vista tecnologico, spetta quindi agli Stati membri fornire ulteriori linee guida tecniche su come attuare l'autoregolazione per i vari sistemi. Per gli edifici di nuova costruzione l'installazione di dispositivi autoregolanti è di norma sempre tecnicamente ed economicamente fattibile, indipendentemente dal sistema di riscaldamento e condizionamento dell'ambiente	Il controllo separato della temperatura vano per vano, a differenza di un controllo di zona, offre benefici in termini di risparmio e di comfort sicuramente superiori. Per gli edifici residenziali, si raccomanda che il controllo del riscaldamento per zona si limiti ai casi indentificati nelle linee guida della Commissione Europea ovvero nel caso in cui due o più stanze non siano fisicamente separate l'una dall'altra
Art. 4 comma 1 lett b 6		Da chiarire il concetto di "adeguati" sistemi di regolazione e controllo. Ad esempio, un impianto dotato di dispositivi autoregolanti ma non correttamente bilanciato non assicura buone performance	In linea con Raccomandazione 2019/1019 e la direttiva 2018/844 sul concetto di "adeguati" si propone di evidenziare l'importanza del bilanciamento idraulico per assicurare un corretto funzionamento dell'impianto sia in termini tecnici che economici.

Art. 4 comma 1 lett b7		per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termoigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica	inteso come benessere termico degli ambienti industriali qualora siano riscaldati a zona
Art. 4 comma 1 ter b		Oggi funziona così (DPR74/2013): Sono soggetti ad ispezione da parte delle amministrazioni competenti o da parte dell'organismo da queste delegato, gli impianti termici di potenza termica utile non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12 kW. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o gpl) e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW il controllo documentale, da parte dell'autorità competente, del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.	Allineare i requisiti al DPR 74/2013 e prevedere ispezioni sul 100% degli impianti su cui sono installati apparecchi di tipo B a tiraggio naturale (per verificare che siano effettivamente collegate a CCR esistenti, secondo quanto previsto dalla vigente normative Ecodesign)
Art. 4-ter comma 1bis a		Come in precedenza sottolineato si ribadisce la richieste di introdurre l'etichettatura energetica degli apparecchi installati anche ai fini dell'adozione di incentivi e monitoraggio dei risparmi conseguiti	Dopo le parole "la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ricostruzione" inserire "e, ove possibile, la prestazione energetica dell'apparecchiatura sostituita"
Art. 4-ter comma 1-ter		Con decreto del ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni	Evitare requisiti differenziati per gli operatori a seconda delle regioni nelle quali operano

Art. 4-ter comma 4-bis		Può essere un veicolo per un Piano di rottamazione delle vecchie caldaie teso ad accelerare la riqualificazione del parco installato. Da valutare l'opportunità di correlare alla classe energetica (D e inferiori) l'obbligo di sostituire la caldaia entro xx anni e fornire all'utente delle agevolazioni ulteriori se adempie in tempi brevi (es. accesso agevolato alle apparecchiature efficienti promosse sulla piattaforma ENEA+GSE, sconto in fattura, etc.)	
Art. 4-ter comma 4-quarter p.to 1		Si condivide lo spirito del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici con l'obiettivo che lo stesso fornisca una panoramica esaustiva e tecnologicamente neutra su tutte le opportunità di fare Efficienza energetica	Sostituire le parole "ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile" con le parole "ivi compresa la sostituzione delle apparecchiature a basse prestazioni energetiche e ambientali"
Art. 4-ter comma 4-quarter p.to 2		Con riferimento allo sportello ENEA sarebbe importante ritagliare un ruolo alle associazioni che rappresentano le tecnologie e istituire una forma di partnership pubblico/privata per realizzare il Portale di cui sopra	Modificare come segue: "per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA, in partnership con le associazioni rappresentative delle differenti tecnologie per l'efficienza energetica degli edifici, istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza e ogni informazione utile"
Art. 4-ter comma 4-quarter p.to 5		Anche in considerazione dei contenuti di cui al successivo comma 5, si propone di richiamare anche la BANCA DATI F-GAS	Aggiungere la lettera f) "nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate f-gas"
Art. 4-ter comma 4-quarter p.to 8		All'attuazione del presente articolo si provvede fino a un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Se gli obiettivi sono "alti" come quelli descritti la cifra stanziata è assolutamente insufficiente	Rivedere gli stanziamenti previsti

Art. 6 comma 5		L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio. La decadenza dell'APE è conseguente al mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 7 del Decreto. A ben vedere però, in tale articolo, i tempi di manutenzione non sono chiaramente definiti (attualmente il DPR 74/13 rinvia ogni decisione in materia all'installatore per impianti nuovi ed al manutentore per quelli esistenti). Ciò comporta oggettive difficoltà nello stabilire la effettiva validità dell'APE.	Si propone di modificare il testo prevedendo la decadenza dell'APE nel caso in cui il responsabile dell'impianto non invii secondo le periodicità stabilite dal DPR 74/13 (ovvero dai Regolamenti regionali) il Rapporto di controllo di efficienza energetico corrispondente al sistema tecnico utilizzato
Art. 9 comma 2		Nel testo del Decreto si fa ancora cenno alla integrazione ispezioni di carattere energetico con le verifiche di sicurezza (Art. 1, comma 44, Legge 239/04), che è a sua volta ripreso dall'art. 11, quater decies, comma 13, lettera b) della Legge 248/2005 e che prevedeva l'emanazione da parte del MiSe di uno o più decreti voluti a disciplinare: - il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; - la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;	Considerato che i citati decreti non sono mai stati pubblicati sarebbe il caso di eliminare tale riferimento oppure, come auspicabile, sarebbe opportuno insistere affinché venga finalmente pubblicato un decreto di cui si avverte una estrema necessità.
Art. 9 comma 3-bis a		Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:	Aggiungere alla lettera a) dopo "la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini , anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas" le parole "e con le associazioni rappresentative delle tecnologie per l'efficienza energetica"

Art. 9 comma 4		Si propone di introdurre l'etichettatura energetica degli apparecchi installati come strumento per conoscere meglio le caratteristiche del parco impiantistico esistente e individuare priorità d'azione nella strategia di ristrutturazione degli edifici a lungo termine. Il progetto è attualmente oggetto di finanziamenti Horizon2020 e vede la compartecipazione di ENEA, che potrà supportare il MiSE nella proposta di cui al presente articolo	Aggiungere dopo "Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni" le parole "o di generatore di calore in classe energetica bassa"
Art. 10		Sarebbe interessante istituzionalizzare la nostra raccolta dati di mercato e condividere delle modalità di scambio informazioni ai fini del monitoraggio del presente articolo	Aggiungere dopo "anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e private" le parole "o associazioni rappresentative delle tecnologie per l'efficienza energetica"